

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Art. 7

(Vigneti familiari)

1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.

4.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 20, lettera j), L. R. 33/2015

2 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 20, lettera j), L. R. 33/2015